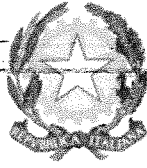


N. 1609/2018 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle
persone dei magistrati:

Dott.ssa Teresa Giardino

Presidente

Dott.ssa Ombretta Pains

Giudice

Dott. Michele Moggi

Giudice relatore

nel procedimento per reclamo iscritto al **n. 1609/2018 R.G.** promosso da

A **LA** (C.F.)) rappresentato e
difeso, per mandato in calce al reclamo, dall'Avv. , presso il
cui studio in Foggia, via , è elettivamente domiciliato

RECLAMANTE

contro

BANCA

., in

persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F.:

) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di
costituzione e risposta nel procedimento ex art. 700 c.p.c., dall'Avv. Davide
Apolloni, presso il cui studio in Perugia, Via XIV Settembre n. 71, è elettivamente
domiciliata

RECLAMATA

avente ad oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.9.2018 ,
all'esito della camera di consiglio del 28.9.2018,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 2.1.2018, Ar ia esponeva di avere
appreso, a seguito di una visura CRIF, di essere stata segnalata presso la suddetta
centrale dei rischi CRIF per un inadempimento o ritardato pagamento da parte



della Banca a S.p.A.; sosteneva che tale segnalazione era illegittima, in quanto non preceduta dal preavviso previsto dall'art. 4 comma 7 Cod.deontologico, dall'art. 125 comma 3° T.U.B. e dalla Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia; stante il rischio di vedere pregiudicata la possibilità di accedere al credito e, conseguentemente, la propria attività imprenditoriale, chiedeva la cancellazione della segnalazione, con vittoria di spese.

La resistente Banca S.p.A. si costituiva evidenziando che la controparte era stata informata attraverso gli strumenti telematici concordati con la stessa per l'invio delle comunicazioni nell'ambito della stipulazione dei contratti per i quali era stata segnalata ("servizio multicanalità" concordato con il contratto "smartweb" in relazione ai prestiti ottenuti dalla Banca) e contestando la sussistenza del *periculum in mora*; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Il Giudice, con ordinanza del 14-15.3.2018, dopo avere evidenziato che il preavviso era un atto non recettizio preordinato all'esercizio di sostanziali contestazioni, rilevato che la documentazione in atti dimostrava la spedizione dell'avviso e che la ricorrente non aveva contestato la legittimità della segnalazione nel merito, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.

Avverso tale ordinanza, comunicata il 15.3.2018, proponeva reclamo con ricorso depositato il 20.3.2018; sosteneva che il preavviso era un atto recettizio e che, nel caso di specie, non vi era prova della ricezione e ribadiva che pertanto la segnalazione era illegittima; concludeva per l'accoglimento del reclamo, con la riforma dell'ordinanza reclamata e la cancellazione della segnalazione, con vittoria di spese.

Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la reclamata Banca

S.p.A. si costituiva il 9.7.2018 contestando il reclamo avversario; sosteneva che l'avviso non aveva natura recettizia, che la segnalazione era nel merito legittima e che, comunque, la ricorrente ed odierna reclamante era stata avvisata in via telematica, per come dalla stessa accettato al momento della



stipulazione del contratto; concludeva per il rigetto del reclamo, con vittoria di spese.

All'udienza collegiale del 14.9.2018, il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, riservava la decisione.

* * * * *

La ricorrente Lavecchia ha chiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per ottenere la cancellazione di una segnalazione alla CRIF sull'assunto dell'illegittimità della segnalazione per mancanza del preavviso.

Nell'ordinanza reclamata, come accennato *supra*, il Giudice ha rigettato la domanda, per carenza del *fumus boni iuris*, evidenziando che, essendo il preavviso un atto non recettizio finalizzato all'esercizio di "sostanziali" contestazioni, in caso di prova della spedizione del preavviso ed in assenza di contestazioni sul merito della segnalazione, la segnalazione medesima doveva essere ritenuta legittima.

La ricorrente ed odierna reclamante contesta la qualificazione dell'atto di preavviso come non recettizio, anche sulla base di una recente pronuncia giurisprudenziale di segno opposto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2017, n. 14685).

La censura non pare fondata, in quanto l'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, adottato con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004, nel prevedere che i dati siano accessibili decorsi almeno quindici giorni "*dalla spedizione del preavviso all'interessato*", porta ad escludere che sia rilevante la ricezione del preavviso da parte del destinatario e che quindi il preavviso sia recettizio, essendo ben possibile che il partecipante alla CRIF renda pubblici i dati in questione allorquando, per qualsiasi motivo, decorso il termine di quindici giorni dalla spedizione del preavviso, il destinatario non abbia ancora avuto conoscenza, né legale né reale, della comunicazione.

In questa prospettiva, se il termine per la segnalazione decorre dalla spedizione del preavviso e non dalla sua ricezione, si deve anche escludere che la



Comunicazione possa costituire condizione per la validità della successiva segnalazione.

Più in generale, tale conclusione emerge proprio dalle finalità del preavviso della segnalazione; in effetti, come già evidenziato nell'ordinanza reclamata, tale preavviso appare funzionale a consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8 comma 4 del medesimo Codice, ovvero per consentire all'interessato di svolgere "effettive contestazioni"; ed allora, se il preavviso deve essere inteso come finalizzato a consentire all'interessato di interloquire con la Banca sulla sussistenza del ritardo nel pagamento ovvero di procedere con l'adempimento tardivo in modo da evitare la segnalazione del suo inadempimento, la semplice mancata effettuazione del preavviso, in assenza di successivo e tardivo adempimento o comunque di contestazioni sull'esistenza dell'inadempimento, non potrebbe giustificare la cancellazione della segnalazione.

La medesima conclusione appare confermata dalla funzione pubblicistica delle centrali dei rischi (ben evidente con riferimento alla Centrale dei Rischi istituita presso la Banca d'Italia, ma rinvenibile anche in relazione alle centrali dei rischi c.d. private, come quella gestita da CRIF S.p.A.): in effetti, se lo scopo delle centrali dei rischi è quello di consentire agli istituti di credito di meglio valutare la situazione debitoria di coloro che aspirano ad ottenere o mantenere un certo credito e, quindi, di garantire la funzionalità del sistema creditizio nel suo complesso, la cancellazione per motivi meramente formali di una segnalazione negativa, pur legittima sotto il profilo sostanziale, potrebbe pregiudicare la finalità dell'istituto, in quanto farebbe apparire meritevole di credito un soggetto che in realtà è inadempiente, con ciò alterando il mercato del credito.

Del resto, sotto il profilo letterale, nessuna norma sanziona l'omissione del preavviso con una declaratoria di illegittimità della segnalazione tale da comportare la sua cancellazione.

In questo senso, nel caso di specie, nel quale la ricorrente non ha in alcun modo contestato che la segnalazione del suo inadempimento fosse illegittima sotto il profilo sostanziale e, conseguentemente, non ha neanche allegato che, ove preavvisata, avrebbe portato a conoscenza della Banca circostanze idonee ad evitare la segnalazione, si deve ritenere che, pur in assenza di prova della



ricezione del preavviso, la segnalazione sia legittima e, come tale, non possa essere cancellata.

In conclusione, il reclamo è infondato e deve essere rigettato; pertanto, l'ordinanza reclamata deve essere confermata.

Argomentando a contrario dal comma 1 dell'art. 669-octies c.p.c., poiché la domanda cautelare, volta ad ottenere un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., proposta *ante causam* è stata rigettata, non deve essere fissato alcun termine per l'inizio della causa di merito.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 669-septies c.p.c., si deve invece provvedere alla regolamentazione delle spese di lite. Ed in proposito, benché la domanda proposta dal ricorrente sia stata rigettata, considerata la sussistenza di precedenti difformi, anche all'interno del Tribunale, sussistono gravi ed eccezionali motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata; compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi

Perugia, 28 settembre 2018

Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi

Il Presidente
Dott.ssa Teresa Giardino

